

Statuto

(reg. rep. n° 11498 – fasc. n° 6753 – Notaio R. Pirro)



ART. 1 NATURA GIURIDICA

L'"Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo", per brevità denominata anche "UNLA", ha sede in Roma, attualmente in Corso Vittorio Emanuele II, n. 217. Le variazioni di semplice indirizzo della sede legale sono decise dal Comitato Direttivo ma risulteranno da verbalizzazione notarile. Costituita nel 1947, fu riconosciuta Ente Morale con D.P.R. n. 181 dell'11 febbraio 1952. L'UNLA ha per oggetto la promozione dell'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale.

L'UNLA è un'associazione riconosciuta che persegue il fine di svolgere le forme di attività di promozione sociale previste dall'art. 2 della L. 383 del 7 dicembre 2000 e quelle altre forme di attività che dovessero in futuro essere deliberate dall'assemblea, a norma di legge e di statuto; il tutto senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, senza limitazioni per le loro condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, esclusa la tutela di fini degli associati di natura politica, sindacale, di lavoro, professionale, di categoria o solo economici. Opera al di fuori di ogni spirito di parte e si rivolge a tutte le fasce di età. Sviluppa, in ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale, collaborazioni, scambi, convenzioni e ricerche con Enti, scuole ed istituzioni che perseguono le medesime od analoghe finalità.

Gli Organi periferici dell'UNLA hanno ambito locale e regionale, ferma restando la sede legale dell'associazione in Roma. L'UNLA, operando sin dal 1947 nel possesso dei requisiti di cui al precedente comma ed avendo diffusione ed operatività in ambito nazionale, regionale e locale, s'iscriverà al "Registro Nazionale" delle Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale, istituito dall'art. 7 della L. 383/2000 presso la "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari sociali".

L'UNLA può istituire proprie strutture formative anche all'estero, con l'intento di promuovere la conoscenza della cultura italiana e perseguire il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 nei confronti dei cittadini italiani e di origine italiana residenti al di fuori del Paese.



ART. 2 FINALITÀ

L'UNLA promuove, realizza e gestisce direttamente o, per il tramite dei suoi organi periferici o di istituti speciali nonché mediante la partecipazione ad organismi associativi ed in collaborazione con gli Enti locali e con le Regioni, ad Enti, a Consorzi ed a Società, anche con capitale privato, servizi ed attività di interesse pubblico, finalizzati all'orientamento, istruzione e formazione dei cittadini ed in particolare dei soggetti con bassi livelli di istruzione, allo scopo di favorire processi di inclusione e di occupabilità per quanti aspirano ad elevare i propri livelli di conoscenze e di formazione, nelle varie fasi della vita, di incentivare la cittadinanza attiva, la partecipazione alla crescita del Paese e dell'unione Europea, in un clima di integrazione, di tolleranza e di democrazia. Promuove, realizza e gestisce attività e progetti nei seguenti settori:

- a. orientamento, apprendistato e formazione professionale rivolti a cittadini italiani ed immigrati;
- b. beni librari, archivistici, storici, culturali, architettonici, archeologici, ambientali e nei settori informatici e multimediali nonché del turismo, dello spettacolo, della musica, dell'arte e dello sport;
- c. formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei docenti e del personale della scuola, con particolare riguardo ai docenti di alunni in situazioni di handicap fisico e psichico o in condizioni socialmente difficili;
- d. altri settori specificati all'art. 4.

L'UNLA incentiva lo sviluppo della consapevolezza umana nonché la valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale.

L'UNLA rappresenta gli interessi dei propri organismi periferici, di cui all'art. i e ne sostiene l'accreditamento ai fini della qualificazione degli interventi. Persegue la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi operatori nonché dei cittadini italiani e degli immigrati interessati. Favorisce la ricerca, l'innovazione metodologica, didattica e l'impiego delle tecnologie digitali e multimediali, in vista della partecipazione di ogni cittadino allan società della conoscenza. Collabora alla realizzazione di progetti speciali promossi dall'unione Europea, svolgendo attività di verifica e di monitoraggio per il raggiungimento di livelli di eccellenza.

L'UNLA persegue l'obiettivo di diffondere i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta dei Diritti dell'Unione Europea.

L'UNLA ove possibile utilizzerà la normativa relativa al Servizio Civile Nazionale.



ART. 3 STRUTTURE

L'UNLA si articola in:

- 1. Sede Centrale Nazionale, che ha funzione di direzione, promozione, progettazione formativa, studio, ricerca, documentazione, valutazione e coordinamento degli Organi periferici;
- 2. Organi periferici denominati:
- a. Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP).
- b. Delegazioni Regionali.
- c. Centri di Servizi Culturali in affidamento gestionale all'UNLA per il disposto di apposita legge della Regione Sardegna.
- d. Università di Castel Sant'Angelo per l'educazione permanente dell'UNLA (U.C.S.A).
- L'UNLA, al fine di articolare nel territorio nazionale le attività di istruzione e di formazione professionale, di cui ai punti precedenti, favorisce l'accreditamento delle Delegazioni Regionali, dei Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP), dei Centri di Servizi Culturali (CSC), secondo i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalle legislazioni regionali di riferimento, per le attività di formazione e di orientamento professionale. Le sopracitate strutture sono dotate di autonomia giuridica e finanziaria con consequente responsabilità contabile.
- I Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP) possono dotarsi di proprio Statuto, in coerenza con le presenti norme ed in armonia con le leggi in vigore secondo un modello definito dal Comitato Direttivo della Sede Centrale. Gli Organi di cui ai commi precedenti sono progressivamente collegati tra loro a rete.

ART. 4 ATTIVITÀ

- L'Unione promuove tramite progetti e attività in presenza e/o per mezzo degli strumenti multimediali:
- I l'istruzione, l'orientamento, l'apprendistato e la formazione professionale
 mediante:
- intese con le autorità locali e col sistema scolastico e università finalizzate alla lotta contro la dispersione scolastica e contro i pericoli connessi di disagio e di devianza minorile;



- programmi di lotta contro l'analfabetismo ed il semi-analfabetismo, attuazione di corsi di recupero scolastico, rivolti a partecipanti nazionali o immigrati;
- corsi anche di livello universitario finalizzati al miglioramento della cultura generale nonché al conseguimento di titoli di studio di diverso grado e di apprendimento delle lingue straniere, in particolare di quelle europee, all'utilizzo delle tecnologie multimediali nonché alle offerte formative mirate a garantire ad ognuno il pieno esercizio del diritto di cittadinanza;
- analisi delle vocazioni territoriali e dei fabbisogni formativi su base comunale, comprensoriale e regionale;
- elaborazione di programmi di formazione e corsi universitari diretti a favorire l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita sociale e ad assicurare il diritto alla qualità dell'occupazione, all'evoluzione e personalizzazione dei percorsi professionali relativi anche alle nuove professioni;
- individuazione degli interventi necessari ad assicurare a tutti uguaglianza di opportunità formative lungo l'arco dell'esistenza;
- attività di partenariato col sistema scolastico, con quello delle imprese e con gli Enti locali per la messa in campo di un'offerta permanente rivolta alla specializzazione delle competenze;
- attuazione di progetti, anche pilota, inerenti la valutazione e la certificazione delle conoscenze conseguite;
- corsi di formazione professionale e para-professionale, rispondenti a bisogni ed interessi di giovani ed adulti disoccupati o occupati, desiderosi di elevare il bagaglio delle competenze professionali per l'acquisizione di nuove qualifiche e per l'aggiornamento formativo e corsi universitari;
- iniziative di addestramento professionale, di promozione e sostegno di cooperative;
- attività di assistenza integrativa in favore dello sviluppo di zone depresse nei settori agricoli, del turismo, dell'artigianato e della trasformazione socioeconomica.
- II Lo sviluppo delle attività di Educazione degli Adulti (EDA), nel quadro dell'educazione permanente, e la formazione degli educatori mediante:
- l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale docente e della scuola con particolare riguardo ai docenti di alunni in situazioni di handicap fisico o psichico o in condizioni socialmente difficili;
- la stipula di accordi e di intese con le Università italiane ed estere, con i Dipartimenti, le cattedre di pedagogia, di scienze della formazione e di scienze sociali per lo svolgimento di attività di tirocinio di studenti universitari presso l'UCSA e le sedi dei Centri;



- la promozione di processi di aggregazione fra le Associazioni e gli Enti di educazione permanente, nonché di azioni mirate alla diffusione delle attività di educazione permanente, sia sul piano nazionale che internazionale.
- III l'educazione di tutte le fasce d'età all'impiego del tempo libero
 mediante:
- attività e programmi per il positivo impiego del tempo libero da parte dei giovani e degli adulti anche nei settori sportivi e ricreativi;
- attività ed iniziative corsuali a favore dell'incremento e della migliore utilizzazione di biblioteche, sale di lettura, cineteche, circoli filodrammatici e musicali e della qualificazione degli operatori;
- iniziative a sostegno dell'arte, della musica e della cultura anche mediante esposizioni, mostre e attività similari;
- programmi, rivolti a giovani ed adulti, diretti a favorire lo sviluppo della consapevolezza e la migliore conoscenza di se stessi;
- programmi speciali di educazione in favore di abitanti di località e quartieri socialmente difficili o di gruppi di persone aventi bisogni o interessi specifici (anziani, casalinghe, genitori con problemi familiari, ospiti di enti assistenziali, immigrati e simili);
- attività dirette a diffondere i principi della solidarietà intergenerazionale, del rispetto e della collaborazione interculturale e interetnica.
- IV conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, storico, tradizionale, artistico e culturale mediante:
- attuazione, anche in collaborazione con altri organismi ivi comprese le istituzioni scolastiche, di progetti e programmi finalizzati alla conoscenza, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio ed alla protezione dell'ambiente, nonché di una sensibilità ambientalistica collettiva;
- attività di ricerca sulle origini storiche e sulle particolarità linguistiche delle comunità locali, recupero e diffusione delle tradizioni orali e musicali, tutela del patrimonio artistico, culturale, architettonico ed archeologico locale, a documento della identità di ogni comunità, favorendo il coinvolgimento degli anziani e dei gruppi di volontariato;
- allestimento di musei, mostre permanenti di arte, di storia e di folklore locale;
- attuazione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di progetti e programmi finalizzati alla sensibilizzazione del personale della scuola sia per la trasmissione dell'eredità culturale locale, sia come stimolo a considerare l'ambiente in cui si vive fonte di risorse lavorative, anche ai fini dell'orientamento.
- V corsi, studi e programmi di livello universitario mediante:



- intese con Università, Fondazioni, ed Istituti di ricerca, Comuni, Province, Regioni, per corsi a carattere universitario e programmi culturali di livello superiore;
- programmi di ricerca, convegni e pubblicazioni in collaborazione con Università, Fondazioni, Istituti di ricerca, Enti Locali, Società ed Associazioni produttive sui temi dell'educazione permanente intesa nel senso ampio del termine, come attività che ha inizio nell'età scolare e prosegue lungo tutto l'arco della vita.
- VI viaggi di studio in Italia ed all'estero e collaborazione internazionale mediante:
- organizzazione di visite culturali e di viaggi di studio per la conoscenza dei paesi membri dell'U.E e di quelli extraeuropei specie di quelli con consistente presenza di gruppi italiani;
- concessione di borse di studio ad educatori italiani e stranieri, a studenti ed a ricercatori, per la partecipazione ad incontri e convegni e per lo svolgimento di ricerche nel settore dell'educazione permanente;
- intensificazione dei rapporti con Enti, nazionali ed internazionali, governativi e non e della collaborazione in ordine alla attuazione di programmi in tutti i settori corrispondenti alle finalità dell'UNLA;
- iniziative finalizzate alla diffusione del sapere scientifico, nonché alla costituzione di Musei locali della Tecnica e della Scienza, nell'intento di stimolare i giovani alla ricerca;
- produzione, distribuzione e cessione di materiale didattico anche multimediale in armonia con le norme per l'associazionismo non profit;
- gestione di una rete di postazioni di formazione a distanza;
- stipula di convenzioni, per programmi e collaborazioni con la RAI e con reti televisive e emittenti radiofoniche locali e regionali;
- costituzione di Centri di orientamento e di formazione professionale continua.

ART. 5 SOCI

- I Soci dell'unione si distinguono in due categorie:
- 1. Soci d'onore, senza diritto di voto
- 2. Soci ordinari
- Sono Soci d'onore personalità di elevato livello della cultura italiana ed internazionale, particolarmente sensibili ai valori dell'EDA e dell'Educazione Permanente e che condividano i fini dell'UNLA. I Soci d'onore sono autonomamente nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.



Sono Soci ordinari quelli che, aderendo al presente Statuto, ne fanno richiesta. La domanda di adesione è sottoposta alla decisione del Comitato Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'UNLA. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

Tutti i Soci cessano di appartenere all'UNLA per:

- a. dimissioni volontarie;
- **b.** non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c. morte;
- **d.** indegnità, deliberata dal Comitato Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 1. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'UNLA.
- 2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi, nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo; possono svolgere nell'ambito dell'unione attività non retribuita, coerente con i fini dell'unione stessa.

ART. 7 ORGANI

Sono organi dell'UNLA:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente e due Vice Presidenti;
- 4) la Segreteria Tecnica;
- 5) Comitati Regionali;
- 6) i Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP);
- 7) il Collegio dei revisori dei conti;
- 8) l'Università di Castel Sant'Angelo per l'Educazione Permanente dell'UNLA (U.C.S.A);



9) il Presidente Onorario, carica - anch'essa gratuita, ai sensi del successivo art. 26 - che viene conferita dal Comitato Direttivo e che contempla la partecipazione senza diritto di voto a tutte le riunioni degli Organi dell'UNLA.

I due Organi statutari - Presidente e Comitato Direttivo - è opportuno che siano eletti, ove possibile, nella stessa Assemblea.

ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i Soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta.

- 1. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 2. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
- 3. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
- **4.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli lo e 24.
- 5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- a. eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
- b. eleggere i membri del Comitato Direttivo;
- c. eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d. approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- e. approvare il Bilancio preventivo;
- f. approvare il Conto Consuntivo;
- g. disporre modifiche allo Statuto.

Sono ammesse surroghe nell'ordine preferenziale delle votazioni.



ART. 9 VOTO PER CORRISPONDENZA

Qualora il Presidente lo reputi necessario, i Soci possono essere chiamati a votare per corrispondenza, anche solo per consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea Generale.

ART. 10 SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

L'Assemblea Generale, nel rispetto delle disposizioni di legge e quindi con il limite, dettato attualmente dall'art. 3, lett. 1), della Legge 383/2000, di devolvere il patrimonio residuo esclusivamente a fini di utilità sociale, può deliberare lo scioglimento dell'Unione, stabilendone le modalità ed indicando a quale concreto fine di utilità sociale vada devoluto il residuo patrimonio dell'ente. La relativa deliberazione è approvata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

ART. 11 COMITATO DIRETTIVO

- 1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da 19 membri eletti, come da art. 8 comma 5b. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti o consulenti. Questi ultimi possono esprimersi col solo voto consultivo. Il comitato direttivo eletto sottoporrà ai Soci, alla prima Assemblea utile, una proposta culturale a valere nel triennio del mandato.
- 2. Il Comitato Direttivo si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, anche in video-conferenza e per questioni particolarmente urgenti, in via telematica. Ai componenti verrà posto, come ordine del giorno, un quesito sul quale gli stessi dovranno esprimere nella stessa forma e in un tempo stabilito approvazione o non approvazione.
- 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o per posta elettronica o via telefax.
- **4.** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.



- 5. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 6. Il Comitato ha i seguenti compiti:
- a. definire le norme generali e di funzionamento dell'UNLA e dell'assunzione del relativo personale;
- **b.** sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuali;
- c. determinare il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone l'attività, sentito il parere della Segreteria Tecnica e autorizzandone la spesa;
- d. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- e. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- f. nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- **g.** approvare il Regolamento dei Centri e lo schema di Statuto in coerenza con il presente atto;
- h. su proposta del Presidente dell'UNLA, conferisce la carica, anch'essa gratuita ai sensi del successivo art. 26, di Presidente Onorario.
- i. Il Direttore dell'Università partecipa alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, in modo da garantire la sua funzione tecnica.

ART. 12 PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è anche Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci, del Comitato Direttivo, della Segreteria Tecnica e dell' UCSA. E' eletto dai Soci con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei propri componenti.
- 2. Il Presidente rappresenta legalmente l'UNtA nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e degli Organi Collegiali.
- 3. In caso di urgenza e di necessità, sentita la Segreteria Tecnica, assume i provvedimenti di competenza degli Organi Collegiali, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 4. Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti ai quali può delegare compiti e funzioni e che lo sostituiscono in caso di assenza, di impedimento o di cessazione.



ART. 13 SEGRETERIA TECNICA

- 1. La Segreteria Tecnica è formata dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro componenti designati dal Comitato Direttivo. Essa può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi col solo voto consultivo.
- 2. Si riunisce almeno quattro volte l'anno.
- **3.** Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno io giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
- **4.** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
- **5.** In prima convocazione la Segreteria Tecnica è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 6. La Segreteria Tecnica ha il compito di:
- a. esprimere pareri e proposte sull'attività dell'Ente e sui rapporti tra questo e gli organi locali nonché sui contratti di acquisti e servizi.
- **b.** predisporre lo schema di Regolamento e di Statuto degli organi periferici, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo, in coerenza con il presente atto.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, uno dei quali Presidente e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci
- 2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
- **4.** Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta. I componenti del Collegio possono essere retribuiti per le loro prestazioni professionali.



ART. 15 COMITATI REGIONALI

- 1. Nelle Regioni ove esistono almeno due Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP) sono istituiti Comitati Regionali composti dai Dirigenti e dai collaboratori dei Centri.
- Un Comitato Regionale è costituito in Sardegna con competenza sui CSC e sui Centri di Cultura per l'Educazione Permanente.
- 2. I Comitati si riuniscono normalmente due volte l'anno sotto la Presidenza del Delegato Regionale per esaminare le attività in corso, predisporre analisi dei fabbisogni formativi e programmi aderenti alle scelte ed agli indirizzi programmatici di competenza delle regioni e degli altri enti locali, proporre iniziative di rete fra i CCEP con la quantificazione delle spese occorrenti e dei relativi finanziamenti. Dove non esiste il Delegato Regionale, il Dirigente del Centro UNLA si rapporta con la Sede Centrale.
- 3. I Centri sono tenuti a trasmettere annualmente ai Comitati regionali copia del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

ART. 16 DELEGATI REGIONALI

- 1. L'elezione dei Delegati Regionali avviene con votazione del Soci della Regione, la cui Assemblea è convocata dal Delegato Regionale uscente in concomitanza della consultazione triennale per l'elezione degli Organi Nazionali. Il Comitato Direttivo propone all'Assemblea regionale il candidato Delegato Regionale. Il Delegato Regionale potrebbe essere persona diversa dai Dirigenti dei CCEP. In prima applicazione sarà in vigore la proroga degli incarichi in scadenza durante il triennio in modo da avere un'unica data di consultazione.
- 2. Il Delegato Regionale rappresenta l'UNLA nella zona di sua competenza, mantiene le relazioni con le autorità regionali ed Associazioni di varia natura presenti nel territorio, gli Enti locali, e assicura, nel rispetto dell'autonomia dei CCEP, il coordinamento delle attività dei Centri di concerto con il Comitato Regionale.



ART. 17 CENTRI DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE (C.C.E.P.)

I CCEP sono organi periferici dell'UNLA dotati di autonomia giuridica, ove operano sul piano locale in armonia con le direttive dell'unione e dei Delegati Regionali; programmano e svolgono le attività di educazione degli adulti e di educazione permanente proprie dell'unione, nonché corsi di formazione professionale, corsi liberi di qualificazione, attività, in partenariato con le scuole di ogni ordine e grado. Il loro funzionamento è organizzato secondo quanto stabilito dall' art.3 e dal Regolamento dei Centri e svolgono le attività individuate dall'art. 4 del presente Statuto.

Il Comitato Direttivo dei Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP) ha carattere collegiale.

I CCEP sono dotati di autonomia nei rapporti con gli Enti locali pubblici e privati e nella conseguente gestione, sotto la loro responsabilità, dei connessi finanziamenti.

ART. 18

Università di Castel Sant'Angelo per l'Educazione Permanente dell'UNLA (U.C.S.A) L'U.C.S.A è un organo di alta cultura scientifica ed opera nel settore dell'EDA, nel quadro dell'educazione permanente, con attività didattiche e seminariali. E' dotata di proprio Regolamento, proposto dal Consiglio Accademico ed approvato dal Comitato Direttivo dell'unione.

ART. 19 COLLEGIO ARBITRALE

- 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi ed i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
- 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.



ART.20 DURATA DELLE CARICHE

- 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2. Le sostituzioni e le cooptazioni, effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 21 PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

- 1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da beni mobili, immobili e relative dotazioni finanziarie attualmente in suo possesso sia presso la Sede Centrale come presso i Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP); da eventuali donazioni od acquisti nonché dal contributo annuo dello Stato previsto dalla legge n.470 del 2 aprile 1968 e successivi incrementi.
- I fondi dell'Ente sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio residuo dopo la liquidazione, quindi dedotte le passività, sarà devoluto esclusivamente a fini di pubblica utilità di cui all'art. 3, lett. i), della Legge 383/2000, che saranno concretamente individuati dalla stessa delibera dell'Assemblea Generale che deciderà lo scioglimento dell'ente ai sensi del precedente art. 10, preferibilmente devoluto ad enti che perseguano fini di pubblica utilità senza scopi di lucro..
- 2. L'UNLA ed i Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP) provvedono al finanziamento delle proprie attività mediante:
- a. redditi del proprio patrimonio;
- b. quote associative e contributi dei Soci;
- c. contributi dei privati;
- d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- **f.** introiti derivanti da convenzioni, ricerche o fonti analoghe anche internazionali;
- g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 3. Gli eventuali proventi delle attività, ai sensi dell'art. 3, lett. d), della
- L. 383/2000, non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.



ART. 22 QUOTA SOCIALE

- 1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Comitato Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
- 2. Gli eventuali proventi delle attività associative, ai sensi dell'art. 3, lett. d), della L. 383/2000, non potranno in nessun caso essere ripartiti fra gli associati, neanche in forma indiretta.
- 3. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 23 BILANCI

- 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci che deciderà a maggioranza di voti.
- 2. Dal Conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
- 3. Il Bilancio coincide con l'anno solare.
- **4.** Al Bilancio della Sede Centrale sono allegati i rendiconti delle somme assegnate ai singoli Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP).

ART. 24 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci da uno degli organi, o da almeno il cinque per cento dei Soci. Le relative deliberazioni a norma dell'art. 8 dello Statuto, sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

ART. 25 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Corso Vittorio Emanuele II, 217 - tel. 06-68804301; fax. 06-68804302 siti web: www.unicastangelo.it e-mail: sedecentrale@unla.it; cultura@unla.it; pec: unla@legalmail.it



ART. 26 VOLONTARIETÀ CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 27 REGOLAMENTO ESECUTIVO

Il Comitato Direttivo, a seconda delle necessità di azione dell'ente, predispone uno o più regolamenti interni dell'associazione, ispirati ai principi di democrazia e di uguaglianza, e li sottopone sempre all'Assemblea Generale per la loro formale approvazione.

ART. 28 ATTI FEDERATIVI

Associazioni, Enti ed organismi con finalità coerenti con quelle dell'unione possono chiedere di federarsi all'unione stessa.

L'atto federativo, su proposta del Presidente, è approvato dal Comitato Direttivo.

La federazione ha lo scopo di attuare progetti comuni di Educazione Permanente.



Norme regolamentari dei Centri di Cultura per l'Educazione Permanente (C.C.E.P)

Art. 1 - Natura dei CC per l'Educazione Permanente

I CC per l'Educazione Permanente (CCEP) sono organi periferici dell'UNLA, disciplinati dall'art.17 dello Statuto e regolati dalle norme che seguono.

Art. 2 - Funzionamento

L'organo di direzione dei CC per l'Educazione Permanente (CCEP) è il Comitato Direttivo composto di 5 membri tra i quali il Dirigente del Centro.

Art. 3 - Elezioni

Il Comitato Direttivo dei CC per l'Educazione Permanente (CCEP) è eletto a scrutinio segreto tra gli aderenti locali e dura in carica 3 anni. Il Dirigente è nominato dal Comitato Direttivo dell'UNLA, su proposta del Comitato Direttivo del CC per l'Educazione Permanente competente. Ove manchi la designazione, il Comitato Direttivo dell'Unione procede autonomamente.

Art. 4 - Competenze

Il Dirigente è responsabile del buon funzionamento del CC per l'Educazione Permanente (CCEP), ne risponde davanti al Presidente e al Comitato Direttivo dell'Unione e, all'esterno, davanti ad enti o persone con i quali il CC per l'Educazione Permanente (CCEP) entri in rapporto. Per tali attività esterna nessuna responsabilità è imputabile agli organi centrali dell'Unione.

Art. 5 - Organo di controllo

La revisione dei conti è affidata a un Revisore dei conti nominato dal Comitato Direttivo del CC per l'Educazione Permanente (CCEP) tra persone di sicura competenza e affidabilità.



Art. 6 - Programmi

Il Dirigente e il Comitato Direttivo elaborano annualmente i programmi di attività del CC per l'Educazione Permanente (CCEP), ne curano l'attuazione, ne verificano la validità e riferiscono con la stessa periodicità alla Sede Centrale. La relazione è pubblicata nel Bollettino dell'Unione.

Art. 7 - Spese

Gli impegni di spesa relativi ai programmi approvati dovranno essere contenuti nei limiti delle poste del bilancio secondo le modalità appresso descritte. Nessuna spesa potrà essere deliberata senza la connessa preventiva copertura.

Art. 8 - Bilancio

Il bilancio del CC per l'Educazione Permanente, è costituito da due rubriche. La loro gestione è responsabilità piena del Dirigente del Centro di Cultura per l'Educazione Permanente (CCEP). Nella rubrica A sono previsti i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Sede Centrale. Le somme stesse sono ripartite in capitoli di spesa secondo le esigenze del Centro. La rubrica B contiene contributi ed erogazioni in denaro che dovessero pervenire da enti, istituzioni locali, organizzazioni internazionali e da fonti comunque diverse dai contributi della Sede Centrale. Nulla potrà essere imputato alla Sede Centrale per violazione di norme, inosservanze tributarie, liti, arbitrati, o qualunque altro evento che dovesse emergere in ordine alla rubrica medesima.

Art. 9 - Impostazioni spese - conti consuntivi

L'imputazione delle spese di cui alla rubrica B rientrante nella piena responsabilità del CC per l'Educazione Permanente (CCEP) viene preventivamente comunicata alla Sede Centrale per un giudizio di legittimità. Ove questo sia negativo, l'imputazione di spesa è da considerare respinta. I conti consuntivi vanno presentati al Comitato Regionale di pertinenza per un parere di merito e l'inoltro alla Sede Centrale entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme statutarie e quelle del codice civile.